

DIRETTIVA 2000/74/CE DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2000****che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rimorchi ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/29/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed unità tecniche dei veicoli si applicano a tale direttiva.
- (2) L'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE. Per il buon funzionamento del sistema di omologazione completa è quindi necessario chiarire o integrare alcune prescrizioni della direttiva in questione.
- (3) A tal fine, è necessario allineare le prescrizioni relative alla designazione e all'identificazione di taluni simboli a quelle della direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, e precisare alcune informazioni riportate nella scheda informativa.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 93/29/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri non possono:

- negare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,
- negare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate.

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, gli Stati membri devono negare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.⁽²⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 81 del 28.3.1978, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 284 del 19.11.1993, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. L'allegato I è modificato come segue:

1) Il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1. I simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo».

2) Il punto 2.1.5 è modificato come segue:

— Il titolo della figura 3 è completato dal testo seguente:


«Nota: Se le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra sono separate, anche le due frecce possono essere utilizzate separatamente».

— La figura 12 è sostituita dalla seguente:

«Figura 12

Luce posteriore per nebbia ⁽³⁾

Colore della spia: giallo»



— Il titolo della figura 13 è sostituito dal seguente:

«Figura 13

Comando di accensione o di arresto del motore in posizione “fuori servizio”.

— Il titolo della figura 14 è sostituito dal seguente:

«Figura 14


Comando di accensione o di arresto del motore in posizione “in servizio”.

— La figura 15 è sostituita dalla seguente:

«Figura 15

Interruttore di illuminazione

Colore della spia: verde»



— Il titolo della figura 16 è sostituito dal seguente:

«Figura 16

Luci di posizione (laterali)

(se il comando non è separato, può essere identificato con il simbolo della figura 15)

Colore della spia: verde».

- La figura 17 è soppressa.
- Le figure 18 e 19 sono rinumerate rispettivamente 17 e 18.
- La nota (1) è sostituita dalla seguente:
«(1) Le superfici interne al riquadro possono essere di colore uniforme.»

II. L'allegato II è modificato come segue:

L'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 1

Scheda informativa concernente l'identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da unire alla domanda di omologazione qualora questa sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione concernente l'identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, parte A, ai punti:

- 0.1
- 0.2
- da 0.4 a 0.6
- 9.2.1.»

.
